

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10615 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 04/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 22774-2014 proposto da:

FRAZZITTA ANGELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO BARBARINO;

*- ricorrente -*

*contro*


COMUNE CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATA DEODATI;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 2074/2014 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 28/05/2014;

nm

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE  
D'ASCOLA.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## Fatti di causa e ragioni della decisione

1) Angelina Frazzitta proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Catania avverso il verbale n. 8133912/09/V/0 di sanzione amministrativa di € 36,50, adottato dal Corpo di Polizia municipale del Comune di Catania, per avere irregolarmente lasciato il proprio veicolo in sosta nello spazio regolamentato ad orario e a pagamento, senza esporre il biglietto orario attestante il versamento della somma dovuta, in violazione dell'art. 7 del c.d.s.

Sosteneva che erano rimaste inosservate le prescrizioni del citato art. 7, comma 8, che disponeva la riserva di adeguate aree da destinare a parcheggio libero nelle immediate vicinanze delle zone in cui era stata disposta l'installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta, poiché gli stalli di libera sosta non superavano le dieci unità.

2) Il Giudice di Pace, con sentenza n. 3534/2010, depositata il 4.06.2010, rigettava l'opposizione. Riteneva che la doglianza in ordine all'inadeguatezza degli stalli a sosta libera, a fronte delle aree di sosta a pagamento, avrebbe dovuto essere sollevata dai residenti della zona al momento dell'istituzione delle soste a pagamento.

Su appello di Angelina Frazzitta, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2074/2014, depositata il 28.05.2014, rigettava il gravame.

Riteneva che, in esito al riconoscimento dell'esistenza di aree di sosta libera, l'onere della prova della loro inadeguatezza sarebbe ricaduto sulla

ricorrente. Tale onere, secondo il giudice non era stato assolto, sicché era precluso il sindacato sulla discrezionalità della P.A. in merito alla valutazione di adeguatezza della zona destinata a parcheggio libero.

3) Per la cassazione della sentenza Angelina Frazzita ha proposto ricorso, notificato il 22.9.2014, articolato su tre motivi.

Il Comune di Catania si è difeso con controricorso.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, con proposta di rigetto.

5) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente che l'onere della prova relativo alla inadeguatezza del numero dei parcheggi liberi, comunque esistenti, rispetto a quelli a pagamento, ricadesse sull'appellante, anziché sulla P.A.

6) Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, comma 8, del codice della strada, per avere il Tribunale rilevato che la delibera istitutiva dei parcheggi a pagamento avesse ottemperato alla prescrizione della contestuale garanzia di parcheggi liberi. Ritiene che la delibera del Comune non chiarisce le ragioni della valutazione di "particolari esigenze e condizioni di traffico", alla base della scelta del numero dei parcheggi da riservare ad area libera.

7) Con il terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20.03.1865, n. 2248, all. E, per avere il Tribunale escluso

che il sindacato del G.O. ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo potesse estendersi alla valutazione della P.A. relativa alla adeguatezza degli spazi riservati al parcheggio libero .

I motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, non meritano accoglimento.

La Va premesso che il fondamento della sanzione opposta, cioè la presenza del veicolo in sosta senza il previsto pagamento, non è contestato, così risultando la legittimità della pretesa che parte ricorrente vuole infirmare con la contestazione di carattere generale.

L'onere della prova relativo alla irragionevolezza della scelta concernente il numero dei posti da riservare ad area libera, questione agitata dall'opponente, ricade sul ricorrente, in applicazione del generale principio di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e della presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo; spetta a chi contesta la legittimità dell'atto dimostrare l'esistenza del vizio (Cass. 23073/2016; 11283/2010).

Pertanto le doglianze, sia quella relativa al riparto dell'onere della prova sia quella relativa alla violazione dell'art. 7, comma 8, c.d.s. sia, infine, quella concernente la violazione dell'art. 5 l. 2248/1865, veicolano tutte una identica questione di merito, riservata alla P.A., riguardante la congruità del numero di parcheggi riservati ad area libera.

La censura, al di là di questa opinabile contestazione in fatto circa l'apprezzamento della autorità amministrativa, non riesce a individuare sollevare profili di illegittimità e non spiega perché la scelta del Comune

sarebbe stata censurabile sotto il profilo della ragionevolezza per eccesso di potere.

Un simile sindacato, attenendo ad una valutazione di opportunità riservata alla Pubblica Amministrazione, è precluso al giudice, la cui cognizione è limitata ai soli vizi di legittimità del provvedimento.

Difatti, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, ma il controllo del giudice sulla delibera comunale istitutiva del parcheggio a pagamento resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione (cfr. Cass. SU 9.01.2007, n. 116; Cass. 22793/2014).

Tanto si verifica nel caso di specie, in cui non si deduce una violazione di legge relativa all'obbligo, previsto dall'art. 7, comma ottavo, del c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento; bensì che le aree riservate alla sosta libera, pur esistenti, siano sproporzionate per difetto.

Ma per poter ingerirsi in questa valutazione di spettanza dell'autorità amministrativa sarebbe stato indispensabile dedurre e provare una serie di indici fattuali indubitabilmente cospiranti in tal senso.

Il ricorrente, per contro, con mero riferimento alla eccessività degli stalli a pagamento e alla esiguità di quelli di libera sosta nella zona di Piazza Verga e zona 18 tribunale e vie limitrofe, vuol contestare le scelte del Comune.

La censura non tiene adeguatamente conto della circostanza, di cui sembra consapevole, per cui l'obbligo per i Comuni, previsto dall'art. 7, comma 8, del c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come "satura" una determinata strada, sicché, in ragione della presenza di non trascurabili "attrattori di traffico", è prevedibile che l'offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda (cfr. Cass. 24.11.2014, n. 24938).

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso di poter estendere il suo sindacato alla valutazione discrezionale effettuata dalla P.A., disattendendo la richiesta disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto.

Ne discende che i motivi meritano il rigetto.

Le spese sono liquidate come da dispositivo a carico di parte ricorrente

Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.



PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in € 500,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.13, comma 1, *quater* del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2<sup>^</sup> sezione civile tenuta il 12 maggio 2017.

Il Presidente

Felice Manna

REPUBBLICA